

Controllo della spesa sanitaria: niente più rivalutazione dell'indennizzo L. 210/1992  
31 maggio 2010

I commi 13 e 14 dell'art. 11 del D.L. 78/2010 hanno portato una sgradita novità per i danneggiati, da vaccino o da sangue infetto, riconosciuti ai sensi della L.210/92, che speravano di ottenere la rivalutazione secondo il tasso di inflazione programmato della somma corrispondente all'intera indennità integrativa speciale dell'indennizzo; infatti, il Governo ha deciso di chiudere ogni contenzioso chiarendo che: Comma 13“Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione.

Comma 14.”Fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

ovviamente il Conдав non è assolutamente d'accordo con questa strategia del Governo e sta valutando, insieme ad altre associazioni, le opportune iniziative da adottare.

Il Consiglio Direttivo